

La questione d'incompetenza ex art. 11 cpp, sollevata dagli appellanti: *OMISSIS*, trova la sua causa nella circostanza che due delle parti civili costituite nel presente processo avevano svolto le funzioni di giudice di pace e una terza quelle di esperto della sezione agraria del Tribunale di Taranto.

In particolare, l'avv. *OMISSIS* aveva esercitato le funzioni di giudice di pace dal **1994 al 2015** e si era costituito parte civile dinanzi alla Corte di Assise di primo grado, all'udienza del 17.5.2016, chiedendo il risarcimento dei danni causati ad un suo terreno, situato nelle immediate vicinanze dei parchi minerali e dell'area a caldo dello stabilimento ILVA, dall'immissione nell'aria di fumi e di polveri contenenti, certamente, diossina e benzopirene. In precedenza, lo stesso *OMISSIS*, con atto notificato il **21.10.2010**, aveva diffidato e messo in mora ILVA S.p.A., stigmatizzando gli effetti dannosi dello sversamento in atmosfera di gas nocivi.

L'avv. *OMISSIS*, invece, si era costituito parte civile, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 267/2000, all'udienza preliminare del **16.6.2014** ed aveva revocato tale costituzione, sempre in quella fase, all'udienza del **16.10.2014**.

Infine, il dott. *OMISSIS*, aveva ricoperto il ruolo di componente esperto presso la sezione agraria del Tribunale di Taranto, dal **1981 al 2005**, e anch'egli si era costituito parte civile all'udienza del **17.5.2016**.

Inoltre, i difensori hanno dedotto che molti dei magistrati attualmente in servizio presso il Tribunale di Taranto dovrebbero essere considerati danneggiati dai delitti in materia di inquinamento ambientale, vivendo nelle zone del capoluogo salentino, in particolare nel quartiere Borgo, che maggiormente avevano subito le conseguenze dell'immissione di fumi e polveri in atmosfera.

Identica questione era stata sollevata anche in sede di udienza preliminare per poi essere riproposta dinanzi al Giudice di primo grado. Il G.U.P., prima, e la Corte di Assise, poi, con quattro diverse ordinanze, avevano rigettato l'eccezione.

Con il primo dei provvedimenti, emesso l'1.7.2015, il G.U.P. aveva escluso la fondatezza della questione affermando l'insussistenza del requisito della formale assunzione, da parte dei giudici del distretto di Taranto, della qualità di persona offesa o danneggiata dal reato. Alla stessa conclusione era giunta la seconda ordinanza, emessa dal medesimo giudice il 29.2.2016. In entrambe le circostanze, solo l'avv. *OMISSIS* risultava essersi costituito parte civile e, poco dopo, aveva revocato tale costituzione.

Sulla stessa questione la Corte di Assise si era pronunciata in due occasioni e, con ordinanze del 18.7.2016 e dell'1.3.2017, l'aveva ritenuta parimenti infondata.

In questo caso l'eccezione sollevata aveva avuto ad oggetto le posizioni delle parti civili *OMISSIS*. La Corte, dopo aver precisato tempi e modi della costituzione di p.c. sia del *OMISSIS* che del

OMISSIS e dei rispettivi periodi di appartenenza all'Ordine giudiziario, richiamando l'ordinanza della Corte Costituzionale del 27.6.2013, n. 163, secondo cui: *“deve ritenersi manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma due, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cpp, nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati – che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzioni giudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto – il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario”*, e considerando che il *OMISSIS*, all'atto della costituzione di parte civile (17.5.2016), era ormai fuoriuscito dall'ordinamento giudiziario (20.12.2015), aveva ritenuto che la disciplina derogatoria di cui all'art. 11 c.p.p. non potesse trovare applicazione. Specificava, inoltre, che, all'atto di diffida e di messa in mora notificato su istanza del predetto a “ILVA S.p.A.” il 21.10.2010, dapprima richiamato, non poteva attribuirsi alcun rilievo in quanto non si era trattato *“di un atto formale idoneo a rappresentare il presupposto giuridico-fattuale che giustifichi la deroga della regola generale del giudice naturale in base all'art. 11 cpp. Infatti, deve ribadirsi il principio costante affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente nel procedimento penale, la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico spettanti all'organo del pubblico ministero”*.

Con riferimento al *OMISSIS* riteneva che, avendo, questi, assunto il ruolo di parte civile per soli quattro mesi, non fosse più titolare di alcuna pretesa risarcitoria nei confronti degli imputati.

La stessa Corte, poi, nella motivazione della sentenza, ha approfondito le argomentazioni a sostegno della decisione di rigetto dell'eccezione evidenziando, in particolare, che non sarebbe sufficiente l'appartenenza all'ordine giudiziario ed essere residenti a Taranto per rivestire il ruolo di danneggiato dal reato, per cui a poco era servito elencare tutti i magistrati proprietari di immobili nelle zone limitrofe allo stabilimento siderurgico, o che abitano nelle stesse zone, per desumerne, sic et simpliciter, tale qualità. Riguardo, poi, alla posizione dell'altra parte civile, il dott. *OMISSIS*, componente della sezione agraria del Tribunale di Taranto dal 1981 al 2005, anch'egli costituitosi parte civile all'udienza del 17.5.2016, la Corte ha rilevato che questi non rivestisse più la qualifica di giudice onorario nel momento in cui il procedimento penale era stato avviato (2010), per cui anche per lui valeva il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 163/2013 considerato che il rapporto di colleganza non era più esistente al momento del fatto e al momento del giudizio. Inoltre, il suo inserimento nel ruolo, nel corso degli anni, non poteva ritenersi qualificato

dal carattere di stabilità, presupposto necessario per la sua rilevanza ai fini della incompetenza, atteso che, dal 1981 al 2005, egli aveva partecipato alla definizione di soli 26 procedimenti per cui il rapporto di colleganza con gli altri magistrati del distretto era risultato talmente limitato da non potere incidere in alcun modo sulla terzietà del giudice.

Le argomentazioni con le quali le difese hanno riproposto i propri assunti censurando, ancora una volta, le decisioni di contrario avviso, sono le seguenti.

I presupposti che, secondo tale tesi, giustificerebbero il ricorso al criterio di competenza di cui all'art. 11 c.p.p. sarebbero costituiti: 1) dal fatto che il soggetto processuale che assume la qualità di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata, sia, o sia stato, un magistrato; 2) dalla circostanza che quel magistrato svolga le sue funzioni in concomitanza al giudizio, ovvero le abbia svolte al momento del fatto, presso un ufficio giudiziario del distretto di Corte di Appello nel cui ambito si celebra il procedimento.

Contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, la pronuncia n. 163/2013, emessa dalla Corte Costituzionale, posta a fondamento dei provvedimenti di rigetto, si sarebbe occupata di una fattispecie del tutto diversa da quella in esame e cioè del caso di un magistrato che aveva svolto le sue funzioni nel luogo del commesso reato ma solo precedentemente rispetto al momento della commissione del fatto rispetto al quale egli era risultato essere persona offesa. In sostanza, la Corte Costituzionale avrebbe respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p. perché il magistrato, pur essendo stato giudice, non lo era al momento del fatto. Di talché, la Corte di primo grado avrebbe trascurato il punto decisivo della premessa ricostruttiva da cui muoverebbe la pronuncia in questione e, cioè, che *“il querelante, al momento del fatto denunciato, aveva già dismesso le funzioni giudiziarie, esercitate in precedenza nello stesso distretto in cui opera il giudice a quo, competente per territorio secondo le regole ordinarie”*.

Inoltre, le revoche della costituzione di parte civile effettuate dai dottori *OMISSIS* e *OMISSIS* non rileverebbero ai fini di escludere l'operare del disposto dell'art. 11 c.p.p. perché la sola rinuncia non farebbe venir meno la loro qualità di danneggiati dal reato, anche in ragione del fatto che entrambi non avevano rinunciato anche all'azione civile.

Andrebbe, poi, considerato che i reati di cui ai capi B) e L), punto 6, sono stati contestati come commessi in Taranto – Statte **dal 1995 al 20.6.2013**, per cui, in questo lasso temporale, sia l'avv. *OMISSIS*, sia l'avv. *OMISSIS*, sia il dott. *OMISSIS* avevano svolto le loro funzioni di giudice di pace, a nulla rilevando che il primo e il terzo avessero cessato il loro incarico, rispettivamente, nel 2015 e nel 2005, risultando decisiva esclusivamente loro condizione soggettiva di “magistrato”, anche

onorario, al momento del fatto. Il dott. *OMISSIS*, invece, era ancora giudice di pace al momento della sua costituzione ed anche al momento della revoca della stessa.

Dipoi, la posizione del dott. *OMISSIS* risulterebbe essere ancora più netta atteso che egli ha ottenuto, dal giudice di primo grado, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed anche la liquidazione di una somma di denaro a titolo di provvisionale.

Le argomentazioni espresse dalla Corte di Assise per spiegare l'irrelevanza della sua posizione, legate alla circostanza del suo impegno limitato quale componente onorario della sezione specializzata agraria, non terrebbero conto del fatto che l'applicazione dell'art. 11 c.p.p. presupporrebbe il solo inserimento formale del magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, senza alcuna possibilità di valutare la qualità e la quantità del suo impegno.

Infine, è stata richiamata una sentenza emessa di recente dalla Corte di Appello di Lecce, l'1.4.2022, con la quale è stato ribadito il principio secondo cui la fuoriuscita del magistrato dall'ordinamento giudiziario dopo la commissione del fatto e nelle more del procedimento non escluderebbe l'applicazione dell'art. 11 c.p.p., posto che rilevarebbe esclusivamente che il magistrato svolgesse le sue funzioni al momento del fatto.

Così riassunti i motivi di doglianza rispetto alle decisioni di rigetto dell'eccezione d'incompetenza, ex art. 11 c.p.p., formulati dagli appellanti, questa Corte ritiene che la questione proposta sia fondata seppur con le precisazioni di cui appresso.

In primo luogo, occorre rilevare che la tesi fatta propria dal Giudice di primo grado, argomentata in maniera troppo sintetica rispetto ad una lettura dell'art. 11 c.p.p. che vuol essere alternativa a quella accolta dall'interpretazione dominante sia in giurisprudenza che in dottrina, appare fondarsi, nella sostanza, su di un "obiter" estrapolato da un contesto decisorio tutt'affatto diverso. Senza dimenticare:

- che nulla è stato dedotto in ordine alla efficacia, ai fini dell'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 11 c.p.p., della rinuncia alla costituzione di p.c., sostenuta in maniera assiomatica;
- che l'equazione: numero di sentenze redatte - precario inserimento nel tessuto ordinamentale appare scarsamente significativa e dunque non condivisibile.

In realtà, stante la delicatezza del presente processo, al fine di conferire una coerente veste giuridica all'interpretazione effettuata dal Giudice di primo grado, che certamente rappresenta una lettura del tessuto normativo diversa ed alternativa rispetto a quella costantemente affermata dalla unanime giurisprudenza di legittimità, stratificatasi non soltanto dagli esordi della riforma del 1998 ma anche precedentemente con riferimento alla vecchia formulazione, questa Corte, ritiene che, la Corte d'Assise avrebbe dovuto prendere le mosse dalla natura e dalle finalità dell'art. 11 c.p.p. riaffermando

che la regolamentazione dei casi in cui un magistrato riveste la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiato dal reato nell'ambito di un procedimento penale, costituisce un'eccezione ai criteri di determinazione della competenza (non importa se territoriale, come vorrebbe la Corte Costituzionale, o di natura funzionale come afferma la S.C. non senza contrasti) idonei a garantire il principio costituzionale della precostituzione del Giudice secondo la legge; deroga tesa ad assicurare, in particolare, l'indipendenza e l'imparzialità del giudice che costituiscono presupposto e requisito essenziale di ogni "giusto processo" (Corte Cost. n. 381/1999). *"Se è dunque sempre necessaria la delimitazione da parte del legislatore dei casi di spostamento della competenza, rientra nella sua discrezionalità, da esercitare nei limiti della ragionevolezza, determinarne l'ambito, con una scelta che può essere sindacata nel giudizio di costituzionalità solo se arbitraria o palesemente irragionevole, tenendo conto anche della necessaria generalità delle norme sulla competenza, in rispondenza al principio del giudice naturale precostituito per legge"* (sentenza cit.). Dall'applicazione di tali principi avrebbe dovuto argomentarsi circa la necessità di una lettura dell'art. 11 c.p.p. per comparti autonomi e separati e, al contempo, dell'oggettività dei criteri su cui fondare l'operatività della deroga alla regola generale del Giudice precostituito per legge, ben potendo ulteriori situazioni di possibile dubbio sulla imparzialità del Giudicante essere risolte facendo ricorso ad altri istituti contemplati dal codice di rito che presuppongono, al contrario, una valutazione soggettiva.

In tale ottica la norma presupporrebbe separatamente, per un verso, la specifica qualità personale del soggetto processuale che assume il ruolo di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato, dovendo egli rivestire la qualifica di "magistrato", per l'altro lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali al momento del fatto, o del giudizio, e la relazione tra quest'attività e l'ufficio giudiziario precedente, o decidente, situato nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato svolge, o ha svolto, le sue funzioni.

Non vi è dubbio, qualunque sia la tesi, che la particolare qualità del soggetto stia ad indicarne l'appartenenza all'ordine giudiziario, alla stregua dell'art. 4, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (con le dovute eccezioni relative ad alcune categorie di magistrati e ad alcune fasi, quali quella dell'esecuzione,) con l'inclusione nel novero di tali soggetti anche dei giudici onorari e degli esperti facenti parte dei Collegi compositi stante l'inesistenza di particolari controversie sul punto nel panorama giurisprudenziale e dottrinario.

Inoltre, con riferimento alla cessazione di tale qualità, è stato chiarito che, con riferimento alla "magistratura onoraria" occorre fare riferimento al momento della sua formale revoca da parte del C.S.M. e non alla cessazione di fatto delle funzioni stesse (nel caso preso in esame dalla S.C. relativo

ad un magistrato onorario per assunzione di diverso incarico in altra sede). *“In tal senso devesi ricordare che la ratio della norma in questione ha riguardo all’immagine dell’indipendenza e terzietà del giudice agli occhi della collettività, ratio che - allorché trattasi di magistrati onorari - deve far riferimento all’esistenza di un formale e continuativo incarico in quella determinata sede (così Cass. Pen. SS.UU., n. 292 in data 15.12.2004, Rv. 229632, Scabbia ed altro, la cui massima parla di "continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo in quanto questa, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento, potrebbe ingenerare il sospetto..."). Ed invero, mentre il continuativo incarico giudiziario svolto in una sede viene inevitabilmente ad essere connotato da notorietà nell’ambiente, l’assunzione di altro incarico (che renderebbe di fatto non più esercitata la funzione onoraria) ben potrebbe sfuggire ai più. Inoltre, è di tutta evidenza come l’opposta soluzione creerebbe, in via generale, ben immaginabili quanto deprecabili disfunzioni processuali, aprendo controversie di incerta definizione in ordine al momento concreto, non sempre puntualmente rilevabile, della cessazione di fatto delle funzioni onorarie. Tanto ritenuto, poichè la revoca delle funzioni onorarie in capo alla d.ssa... omissis, parte lesa del procedimento a carico del.. omissis, é stata decisa il 16.12.2003 e dunque alla data del reato (Aprile 2003) la stessa ricopriva detta carica, va ritenuta l’operatività della deroga alla competenza ex art. 11 c.p.p.. (Cass. sez 1 n. 40145/2009; conf. sez. 1 n. n. 23311/2022).*

Riguardo al secondo requisito la S.C. ha affermato che: *“costituisce ius receptum il principio secondo cui la particolare regola della competenza per territorio, nel caso di procedimento in cui un magistrato assuma la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ai sensi dell’art. 11 del codice di rito, postula l’esercizio di funzioni giudiziarie. Il presupposto deve ritenersi assolutamente pacifico avuto riguardo alla ratio della speciale disciplina, volta ad impedire che l’esercizio concreto di quelle funzioni, all’epoca dei fatti, possa costituire motivo di condizionamento tale da pregiudicare l’imparzialità del giudice che sarebbe stato territorialmente competente a conoscere di quello stesso procedimento. Tale efficacia pregiudizievole viene riconnessa dal legislatore proprio all’esercizio effettivo di funzioni giurisdizionali, in quanto reputata situazione astrattamente idonea a provocare il menzionato pregiudizio. Una tale valenza negativa non può riconnettersi, invece, allo svolgimento di attività di assistenza e di studio presso sedi istituzionali, pur se di giustizia, diverse però dalle comuni sedi di giurisdizione ordinaria” (Cass. sez. 5 n. 31721/2004).*

Ciò posto, e sulla scorta delle premesse di cui in precedenza, avrebbe dovuto affermarsi che il pregresso esercizio delle funzioni giurisdizionali assurga a mero criterio di attribuzione della competenza, secondo il meccanismo individuato dall’art. 11 c.p.p., determinandosi lo spostamento

di competenza solo quando il magistrato che rivesta una delle qualifiche previste dalla legge eserciti la sua attività giurisdizionale dinanzi al Giudice che sarebbe competente a conoscere del reato alla stregua delle regole generali. Conseguentemente, il riferimento al momento di commissione del fatto farebbe riferimento esclusivamente ai mutamenti della vita professionale del magistrato per un verso ancorando la deroga alla competenza ordinaria al luogo e al momento della commissione del fatto, in modo da preservare l'imparzialità dell'Ufficio in cui il soggetto qualificato aveva svolto le funzioni, per l'altro prevedendo, al co. 2, un ulteriore spostamento per il caso in cui il magistrato, medio tempore, sia venuto a svolgere le funzioni nel distretto di corte d'appello competente ai sensi dell'art. 11 co. 1 c.p.p..

Cosicché la deroga alle regole generali sulla competenza territoriale risulterebbe esclusivamente collegata all'esercizio delle funzioni giurisdizionali laddove l'utilizzo del sostantivo "magistrato", da parte del legislatore, starebbe a significare che tale qualifica debba sussistere, e permanere, al momento in cui questi assume formalmente uno dei ruoli processuali specificatamente indicati dalla norma.

Solo in tal caso, ad avviso di questa Corte, a siffatta conclusione, non esente da alcuni vantaggi, potrebbe correlarsi parte del contenuto dell'ordinanza n. 163/2013 con cui il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 11 c.p.p. proposta dal Tribunale di Catania, una volta chiarite le ragioni del giudizio di manifesta infondatezza (anche effettuando il richiamo alla sentenza n. 381/1999), ha affermato che: *"diverso sia il rapporto inerente all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto competente per il giudizio o all'esercizio di esse al momento del fatto, rispetto alle molteplici situazioni che possono verificarsi quando l'esercizio delle funzioni sia cessato e, quindi, vi è un distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio (sentenza n. 381 del 1999);*

che il rilievo vale, a maggior ragione, quando l'interessato abbia lasciato l'ordine giudiziario;
che la ragionevolezza della regola che dispone l'applicazione della disciplina ordinaria nel caso di persone ormai prive di funzioni giudiziarie esclude che le stesse possano considerarsi avvantaggiate rispetto alle eventuali controparti, anche con specifico riguardo all'esercizio del diritto di difesa;
che, per la stessa ragione, non risultano vulnerate, sul piano generale ed astratto, la sostanza e l'apparenza della posizione di terzietà del giudice".

Nonostante tale sforzo interpretativo (ad opera esclusiva di questa Corte), neppure così rimodellata la tesi suesposta può ritenersi condivisibile alla stregua delle innumerevoli pronunce di legittimità di segno contrario che interpretano il dettato normativo alla luce della sua formulazione letterale (e dei

conseguenti rapporti di interazione tra le diverse specificazioni ivi contenute) dalla quale appare impossibile discostarsi.

In primo luogo, occorre rilevare che la questione relativa alla natura della competenza derogatoria di cui all'art. 11 c.p.p., come detto talvolta considerata come funzionale, talaltra come meramente territoriale, distinzione rilevante soprattutto, ma non solo, ai fini del termine entro il quale la questione può essere sollevata (nel primo caso in ogni stato e grado del procedimento, nel secondo nel termine di cui all'art. 491 c.p.p.), nel presente processo riveste scarsa rilevanza atteso che l'eccezione d'incompetenza è stata sollevata nel termine di cui all'art. 21, secondo comma, c.p.p. (quella relativa all'Avv. *OMISSIS*, per la prima volta, nel corso dell'udienza preliminare e reiterata all'udienza del 18.7.2016, quella relativa al dott. *OMISSIS* all'udienza del 18.7.2016, subito dopo la sua costituzione quale parte civile, all'udienza del 17.5.2016, quella relativa al dott. *OMISSIS* nel corso dell'udienza del 12.10.2016, subito dopo la costituzione di parte civile avvenuta nel corso dell'udienza del 17.5.2016).

Come già in precedenza indicato, il dott. *OMISSIS* si era costituito parte civile nei confronti di *OMISSIS* in quanto imputati dei reati di cui ai capi B), L) n.6; nei confronti di *OMISSIS*, imputati dei reati di cui al capo L) n.6; nei confronti di *OMISSIS* imputato del delitto di cui al capo CC) nonché nei confronti di *OMISSIS*, imputato del delitto di cui al capo NN).

Il dott. *OMISSIS*, invece, si era costituito parte civile nei confronti di *OMISSIS*, imputati dei reati di cui ai capi A), B), C), H), I), L), M), N), P), Q), R), S).

I capi d'imputazione sub A (art. 416 primo, secondo e quinto comma, c.p.), sub B (434, primo e secondo comma, c.p.), sub C (437, primo e secondo comma, c.p.), sub H (439 c.p.), sub M (artt. 6, 7, secondo comma, 10, 24 e 27, primo, terzo, quinto e sesto comma, D. L.vo 334.1999), sub N (artt. 7, secondo comma, 27, quinto comma, D. L.vo 334.1999 e successive modifiche e integrazioni), sub P (artt. 61, numero due, 319 ter, c.p.), sub Q (artt. 61, numero due, 321, in relazione all'art. 319 ter, c.p.), R (61, numero due, 479, c.p.), sub S (artt. 434, primo e secondo comma, 439, c.p.), hanno ad oggetto, in sostanza, una massiva attività di immissione nell'aria e di sversamento nel primo seno del Mar Piccolo di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale: in particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive, che hanno determinato un gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionato eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri situati nelle vicinanze del siderurgico; lo svolgimento dell'attività illecita era stato agevolato da pubblici ufficiali i quali avevano assunto un atteggiamento di favore nei confronti dell'ILVA o, addirittura (capi P, R) avevano redatto, una falsa consulenza tecnica disposta dal P.M.

Fatti commessi in Taranto, Acquaviva delle Fonti, Bari, Roma, **dal 1995 al 20.6.2013**.

Il capo d'imputazione sub L), punto 6 (674, 639, secondo e terzo comma, 635, commi uno e due, numero tre, c.p., 269, quarto comma, 270, 279 D. L.vo 152.2006 e succ. mod. e integrazioni, 24 e 25 DPR 203.1988 e succ. mod. e integrazioni), ha ad oggetto fenomeni emissivi polverulenti derivanti dalla presenza di ingenti stoccaggi di materiale fossile che hanno provocato continui e permanenti immissioni nell'ambiente di minerali e polveri e che, pertanto, hanno offeso, imbrattato e molestato persone, in considerazione di un'esposizione continua e giornaliera, deturpato, imbrattato e danneggiato, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati ubicati nel quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc).

Fatti commessi in Taranto, **dal 1995 sino al 20.6.2013**.

Il dott. *OMISSIS*, come anticipato, si era costituito parte civile per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle immissioni nocive al suo terreno, sito nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico.

Il dott. *OMISSIS*, invece, aveva agito per il riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali, e non, cagionati dalle condotte criminose degli imputati. Nello specifico, egli, residente, insieme alla moglie, nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico, nel quartiere Borgo di Taranto, e proprietario di immobili nella stessa zona, aveva rappresentato di aver subito, ingiustamente e concretamente, le conseguenze nocive delle polveri inquinanti provenienti dai parchi minerari che non soltanto avevano deteriorato le abitazioni di residenza ma lo avevano anche esposto al concreto rischio, poi, avveratosi, di contrarre gravi malattie per le esposizioni agli agenti patogeni. Egli, in sostanza, aveva subito, quotidianamente, la compressione del suo diritto ad abitare liberamente nella propria casa vivendo, peraltro, nel costante timore di contrarre malattie, nonché il deprezzamento del proprio immobile, per cui aveva agito nei confronti di tutti quegli imputati che, a qualunque titolo, erano stati ritenuti coinvolti nell'attività illecita svolta dall'ILVA, sia che fossero i gestori dello stabilimento siderurgico, sia i pubblici ufficiali che, attraverso le condotte loro contestate, avevano reso possibile che l'ILVA continuasse a produrre e ad inquinare.

Il dott. *OMISSIS* si era costituito parte civile nei confronti del solo *OMISSIS*, imputato del delitto di cui agli artt. 61, numero due, 323, commi uno e due, c.p.. perché: *“quale Sindaco del Comune di Taranto, nello svolgimento delle sue funzioni di Ufficiale di Governo (art.54, c.4, D.Lvo n.267/12000) e di Autorità locale su emergenze sanitarie e di igiene pubblica (art.50 c.5, D.L.vo n.267/12000), al fine di assicurare ai soggetti di cui ai capi di imputazione sub B), C), H), D, L), M) l'impunità per i reati ivi indicati, nello svolgimento delle sue funzioni, avendo piena conoscenza delle criticità*

ambientali relative allo Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, tanto da presentare in data 24.05.2010 denuncia presso la locale Procura della Repubblica, evidenziando un'allarmante situazione connessa alla produzione del predetto stabilimento, in violazione dell'art. 54, c.4, T.U.E.L. ometteva di adottare provvedimento contingibile ed urgente al fine di prevenire e di eliminare i gravi pericoli derivanti dalle soprindicate criticità, procurando, così, intenzionalmente alla famiglia RIVA ed alla società ILVA S.p.a. un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, consistito nel consentire il mantenimento dei livelli produttivi in atto presso lo stabilimento della suddetta società; in Taranto, sino al 25.07.2012”.

Come precisato in precedenza, risulta che il *OMISSIS* avesse agito ai sensi dell'art. 9 D. L.vo 267.2000 intitolato: “Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale”, che recita: “1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione”.

Orbene, i delitti in materia ambientale di cui agli artt. 434 e 439 c.p. sono integrati non soltanto dal macro evento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche dall'evento, non visivamente e immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo più ampio, solitamente pluriennale, costituito da una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità (v. Cass. Sez.1, sent. n. 31005.2023, Rv. 285055 – 01).

Secondo la tesi d'accusa accolta dal primo Giudice, lo sversamento pluriennale di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, nell'area dello stabilimento, nelle zone rurali ed urbane circostanti e nelle acque del Mar Piccolo, aveva cagionato un gravissimo pericolo per la salute pubblica, tradottosi anche in eventi di malattia e morte per la popolazione residente nei pressi del siderurgico. Va ricordato, inoltre, l'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite civili (S.U. n. 2515 del 21/2/2002, ICMESA S.p.A. in liquidazione contro Pierotti; Rv. 552406 – 01), a mente del quale, “in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro, il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico

(sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli pregiudicati nella loro sfera individuale". È stato successivamente precisato, sempre dal Supremo Consesso, che "la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, anche quando non sussista un fatto-reato né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, è subordinata - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si verrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c. cit., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità" (Sez. U. civili, n. 26972 dell'11/11/2008, A. contro S. ed altro, Rv. 605493 - 01).

È stato, inoltre, affermato che, in tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell'ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (quale quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ. (Cass. sez. 3, n. 34789 del 22/6/2011, Verna; Rv. 250864 - 01). Infatti, è stato chiarito che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29.4.2006 a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, comma 3, della L. n. 349/86, derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 152/2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, compresi le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (Sez. 3, n. 24677 del

9/7/2014, dep. 11/6/2015, Busolin e altri, P.C., Rv. 264114 - 01; Sez. 3, n. 633 del 29/11/2011, dep. 12/1/2012, Stigliani, Rv. 251906; Sez. 3, n. 41015 del 21/10/2010, Gravina, Rv. 248707 - 01; Sez. 3, n. 14828 dell'11/2/2010, De Flammoneis e altro, Rv. 246812 - 01).

Dunque, se, alla stregua di quanto finora sostenuto, deve ritenersi ampiamente giustificata la costituzione civile di *OMISSIS*, *OMISSIS* quali persone danneggiate dai reati innanzi indicati, deve ritenersi infondata la tesi che vorrebbe individuare in ciascuno dei magistrati che abitano, o che sono proprietari di immobili nelle zone circostanti lo stabilimento ILVA, per ciò solo, persone offese o danneggiate dai reati in materia di inquinamento ambientale. Infatti, nei reati, come quelli di cui si tratta, che coinvolgono un numero indeterminato di persone, la contestazione mossa dal P.M. consente di delimitare solo l'ambito spazio-temporale nel quale è possibile individuare i potenziali danneggiati. Infatti, proprio l'impossibilità di identificare, specificamente, questi ultimi, vale a dire coloro i quali ritengono di avere subito, in concreto, un danno "iure proprio", non permette di ritenere che, per il solo fatto di risiedere nel territorio interessato dall'attività inquinante, si possa essere individuati, men che meno astrattamente individuabili, come danneggiati o persone offese.

Sul punto va ricordato che è necessario che il magistrato abbia assunto *formalmente* la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato (cfr., da ultimo, Cass., sez. V, 1 marzo 2018, n. 21128, C., in *CED Cass.*, n. 273168; Cass., sez. II, 7 maggio 2013, n. 36365, Braccini e altri, in *CED Cass.*, n. 256873-01; Cass., sez. VI, 2 aprile 2012, n. 13182, Vitalone, in *CED Cass.*, n. 252592; Cass., sez. II, 22 gennaio 2011, n. 15583, Aiello e altri, in *CED Cass.*, n. 249877-01), così come, proprio nel caso di specie, ha statuito la S.C. allorquando, con sentenza della sez. 1 n. 50848/2018, respingendo le istanze di ricusazione avanzate da alcuni dei difensori degli imputati, ha affermato che "*....rispetto a fattispecie incriminatrici poste a presidio di beni giuridici non riferibili a soggettività giuridiche determinate (si pensi ai reati ambientali o ai delitti contro l'incolumità pubblica), non sono individuabili delle persone offese, le quali possono essere definite come quelle che hanno la titolarità del bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice leso o minacciato dalla condotta criminosa. Nondimeno, rispetto a tali fattispecie sono certamente configurabili dei soggetti danneggiati, la cui sfera giuridico-patrimoniale sia stata incisa dal fatto penalmente illecito. E, tuttavia, l'attribuzione di questa qualità non può certamente essere rimessa all'imputato, atteso il rischio di evidenti strumentalizzazioni, ma deve essere ricondotta a un processo di differenziazione, che emergendo da una condizione di indistinta e, appunto, indifferenziata valenza, acquisiti una qualche rilevanza processuale: ciò che può verificarsi attraverso la domanda risarcitoria formulata da chi assuma di avere patito un danno, che nel processo penale si realizza con la costituzione di parte civile, ovvero attraverso una descrizione del fatto, attraverso l'editto*

imputativo, che configuri la possibile lesione di una posizione giuridica riferibile a un determinato soggetto. Ciò che, nel caso di specie, non risulta essersi in alcun modo verificato, atteso che in nessun atto processuale è stata prospettata una lesione riferibile ai magistrati o ai loro prossimi congiunti. Una prospettiva ricostruttiva, quella qui accolta, che si dipana secondo cadenze ricostruttive analoghe a quelle che caratterizzano, ai sensi della lett. A) dell'art. 36, l'eventuale esistenza di un rapporto di debito/credito, rispetto al quale la giurisprudenza di questa Corte afferma che "non può essere ricusato il giudice che sia stato citato in giudizio per responsabilità extracontrattuale dal difensore dell'imputato, in quanto il semplice atto di citazione per una causa di risarcimento danni non è idoneo a qualificare il giudice come "debitore" del difensore e ad integrare così gli estremi della causa di ricazione prevista dall'art. 37, in relazione all'art. 36, comma primo, lett. A), 11 cod. proc. pen." (v. Sez. 6, n. 3175 del 14/12/2005, dep. 26/01/2006, Sorrentino, Rv. 233390)". Tale principio rende inutile ogni sforzo difensivo teso ad avvalorare la rilevanza delle posizioni di alcuni magistrati solo perché titolari di immobili in uno dei quartieri ritenuti più esposti alle immissioni dannose (Borgo).

Inoltre, secondo tale orientamento giurisprudenziale, risulterebbe irrilevante anche la missiva con cui il dott. *OMISSIS*, nel 2010 (peraltro prima del sorgere del procedimento), aveva intimato ad *ILVA* s.p.a. di risarcire i danni provocati ai suoi terreni.

"L'assunzione formale della qualità è il filtro che evita che "l'accertamento devoluto si svolga su un piano meramente ipotetico, come tale inaccettabile quando oggetto della decisione è appunto la determinazione della competenza. Se si ragionasse in termini meramente ipotetici si incorrerebbe nell'errore di ancorare determinazioni sulla competenza a situazioni quanto meno virtuali, che ben potrebbero non realizzarsi mai, privando l'individuazione del Giudice competente del necessario fondamento di giustificazione" (Cass. sez. 1 n. 10583/2019).

Tale considerazione assume rilievo anche ai fini della valutazione dell'esatta portata dell'art. 11 c.p.p.. Infatti, la Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha evidenziato che: *"La concreta operatività della disciplina dettata dall'art. 11 cpp è subordinata, però, alla condizione che il Magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. Ciò, in altri termini, significa che la qualità di imputato, persona offesa o persona danneggiata del magistrato, affinché diventi operante la nuova competenza, debba essere una qualità formale assunta nella sede procedimentale, attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico spettanti all'organo del Pubblico Ministero" (Cass. sez. V, n. 21128.2018).*

In altra decisione la Suprema Corte aveva ritenuto che il magistrato, madre di due minori persone offese dal delitto di diffamazione, non potesse essere considerato danneggiato dal reato commesso ai danni dei figli atteso che questi, nel processo penale, erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal padre (Cass. Sez. V, n. 21128.2018). In sostanza, mentre l'imputato e la persona offesa sono facilmente identificabili attraverso la contestazione, non altrettanto può dirsi per il danneggiato, il quale - si aggiunge - non ha altro modo che apparire formalmente nel processo penale se non attraverso la costituzione di parte civile.

Tuttavia, secondo tal'altra giurisprudenza, l'assunzione formale della qualità di soggetto danneggiato non può che derivare da qualunque atto, anche stragiudiziale, con il quale il magistrato afferma di avere subito un pregiudizio a causa del fatto costituente il reato ambientale oggetto di contestazione. Ed invero: *“In tema d'incompetenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, mentre l'art. 41 bis dell'abrogato codice di rito non consentiva la deroga alla competenza territoriale nell'ipotesi in cui il magistrato non fosse persona offesa, bensì danneggiata dal reato, il codice di procedura penale vigente stabilisce la deroga alla competenza territoriale per i procedimenti riguardanti il magistrato anche nel caso in cui questi assuma la qualità di persona danneggiata dal reato, legittimata quindi a costituirsi parte civile e non solo quella di persona offesa, titolare dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice e che la norma di cui all'art. 11 cpp prescinde dall'eventualità che il magistrato medesimo si sia o meno costituito parte civile... L'argomentazione secondo la quale sarebbe necessario per legittimare una dichiarazione di incompetenza che il magistrato abbia avuto qualche contatto con il procedimento intervenendo nello stesso, appunto in forza di siffatte qualità (di persona offesa o di danneggiato) è errata, così come è errato richiedere che, in qualche modo, sia stata esercitata una qualche azione risarcitoria”* (Cass sez. V, n. 46098.2008).

Quest' ultima sentenza, più volte richiamata dalle difese degli appellanti, sposa la tesi secondo la quale, ad azionare il meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.p., sarebbe sufficiente la mera emersione della veste di persona offesa o di danneggiato dal reato. Nel caso di specie, la questione di competenza era sorta nell'ambito di un processo per bancarotta fraudolenta, pendente presso il Tribunale di Firenze, relativo al fallimento di una società immobiliare. Il presidente della prima sezione della Corte di Appello di Firenze, promittente acquirente di uno dei box mai consegnatogli dalla società fallita, era stato ammesso al passivo fallimentare ed aveva fatto anche istanza di costituzione di parte civile, rigettata, però, dal G.I.P. per carenza di legittimazione.

Dunque, sebbene la costituzione di parte civile del creditore magistrato non fosse stata ammessa, tuttavia egli aveva chiaramente manifestato la sua qualità di danneggiato sia attraverso detta costituzione sia con l'insinuazione al passivo fallimentare che gli aveva attribuito, a tutti gli effetti,

la qualità di danneggiato dal fallimento della società promissaria venditrice. Allo stesso modo, una più risalente pronuncia della prima sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 5464/1996), in un processo per i delitti colposi di inondazione, disastro e omicidio, commessi nel circondario del Tribunale di Alessandria, decidendo il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano al quale il primo aveva trasmesso gli atti ai sensi dell'art. 11 c.p.p., si era così espressa: *“Mette conto di osservare che appare destituita di qualsiasi fondamento la tesi interpretativa prospettata dal Tribunale di Milano, laddove si postula sostanzialmente un'indebita sovrapposizione dei concetti giuridici di soggetto al quale il reato ha recato un danno, o persona danneggiata dal reato e di parte civile. Il primo identifica il substrato sostanziale - l'aver subito un danno quale conseguenza della condotta penalmente illecita, elevato a presupposto dell'azione civile risarcitoria esercitabile nel processo penale; il secondo s'attaglia invece a quella figura di parte eventuale che, ritualmente costituitasi davanti al giudice dell'accertamento principale sulla responsabilità dell'imputato, esercita concretamente nel processo penale l'azione civile riparatoria: assume la qualità di persona danneggiata dal reato, colui che abbia la legittimazione all'esercizio dell'azione civile risarcitoria nei confronti dell'imputato, prima e indipendentemente dalla concreta attivazione da parte dello stesso soggetto del diritto di costituirsi parte civile nel processo penale. A fronte di tale rigorosa distinzione concettuale, ben diversa sarebbe stata dunque la formulazione letterale della disposizione derogatoria in tema di competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati, se il legislatore avesse inteso restringere la portata innovativa dell'articolo 11, primo comma, cpp alla sola ipotesi in cui il magistrato, al quale il reato abbia arrecato un danno, si sia effettivamente costituito parte civile nel processo penale. Una conferma di siffatta voluntas legis..., si rinviene agevolmente nell'adozione del termine procedimenti anziché di quello più restrittivo di processi, collocandosi la sede istituzionale dei poteri della parte civile, mediante l'esercizio della pretesa risarcitoria, solo alla chiusura delle indagini preliminari, dopo l'esercizio dell'azione penale, nell'udienza preliminare e nel giudizio, e rimanendo essa estranea alla fase procedimentale delle indagini preliminari... L'interpretazione, alternativamente proposta dal Tribunale di Milano, da un lato, sarebbe di ostacolo alla declinatoria di competenza territoriale, per i procedimenti riguardanti i magistrati, da parte del GIP prima della chiusura delle indagini preliminari, e, dall'altro, ne condizionerebbe l'operatività, nella fase del processo in senso stretto, all'esclusiva volontà del magistrato danneggiato dal reato di esercitare l'azione civile riparatoria nei confronti dell'imputato, costituendosi parte civile nel processo penale: con l'inaccettabile effetto di rendere inaffidabile ed equivoche la ratio e la prassi applicativa della citata regola derogatoria. Nella fattispecie in esame, non potendo seriamente mettersi in discussione la qualità di persone danneggiate dai reati colposi*

d'inondazione e di disastro del dott. G.V. e del dott. B.R., magistrati in servizio il primo come giudice presso il tribunale di Alessandria e il secondo come sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino (cfr. il verbale di sommarie informazioni del 28.12.1994 e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 11.2.1995 e 22.4.1995, da cui risulta la natura e l'entità degli ingenti danni materiale subiti e, addirittura, l'importo degli indennizzi parziali già corrisposti: dichiarazione e documentazione acquisite già in sede di indagini preliminari), deve essere in definitiva affermata la competenza del Tribunale di Milano”.

Secondo tale interpretazione, la qualità di magistrato “danneggiato” potrebbe emergere indipendentemente dal ruolo assunto nel processo penale e, dunque, attraverso una manifestazione, anche stragiudiziale, di interesse, diretto e personale, ai fatti oggetto del procedimento penale.

Nel caso di specie, a prescindere dall'adesione all'una o all'altra corrente giurisprudenziale, e la Corte propende per la prima, sia la costituzione di p.c., ex se, del dott. OMISSIS in giudizio, sia l'atto di diffida e messa in mora del 21.10.2010, inviata da questi a ILVA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il quale aveva richiesto il risarcimento dei danni cagionati ai suoi terreni dall'attività di immissione nell'aria di sostanze inquinanti, facendo valere la sua qualità di danneggiato, costituiscono validi presupposti per l'operatività della competenza derogatoria prevista dall'art. 11 c.p.p..

Da ciò scaturiscono ulteriori considerazioni.

In primo luogo, la diversità di posizione con i c.d. “magistrati tarantini”, soprattutto quelli residenti nel quartiere “Borgo”, i quali non hanno mai manifestato, né nel corso del procedimento né in via meramente stragiudiziale, la loro qualità di persone offese o soltanto danneggiate dai reati.

In secondo luogo, l'aver rinunciato alla costituzione di parte civile dopo la sua formalizzazione, senza rinunciare - si badi bene - alla correlata azione dinanzi al Giudice civile, men che meno al diritto sostanziale sotteso, appare condotta inidonea a determinare l'inoperatività dello spostamento di competenza.

Vero è che, in un caso analogo, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 16.2.2005, aveva escluso l'applicabilità del criterio di cui all'art. 11 c.p.p. in quanto il magistrato danneggiato aveva revocato la sua costituzione di parte civile, ma, nel caso di specie, il magistrato aveva anche rinunciato all'azione civile nei confronti dell'imputato, per cui non vi era, secondo quel giudice, alcuna occasione di condizionamento essendosi estinto il rapporto processuale instauratosi con la costituzione e non potendo nemmeno verificarsi le ipotesi previste dagli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.. Come ribadito, nella vicenda all'attenzione di questa Corte, invece, la situazione è alquanto diversa e si ritiene, inoltre, che la decisione assunta dal G.I.P. di Milano introduca, nell'accertamento della

competenza, elementi concreti propri del caso sottoposto alla sua attenzione in contrasto con la generalità e l'astrattezza tipici dei criteri di competenza in generale.

Come anticipato, la Corte di Assise, tuttavia, per escludere l'applicabilità della competenza derogatoria di cui all'art. 11 c.p.p. ha attribuito rilievo alla circostanza secondo la quale il dott. *OMISSIS*, al momento della costituzione di parte civile, aveva, seppure da poco, cessato le sue funzioni e il dott. *OMISSIS* aveva cessato di appartenere all'ordine giudiziario nel lontano 2005, prima dell'avvio del procedimento penale (2010). In sostanza, con specifico riferimento a questi due magistrati, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'art. 11 c.p.p. presupponga non soltanto che il magistrato eserciti o abbia esercitato le sue funzioni nello stesso distretto di Corte di Appello del giudice competente secondo le regole ordinarie, ma, anche, che la qualità di magistrato debba sussistere nel momento dell'assunzione formale della qualità di indagato, imputato, persona offesa, danneggiato dal reato.

Conclusione avvalorata, secondo il Giudicante, da alcune affermazioni contenute nell'ordinanza della Corte Costituzionale, n. 163/2013.

Tuttavia, tale interpretazione non è legittimata dalla lettura integrale della motivazione del provvedimento del Giudice delle leggi.

Infatti, la questione prospettata era quella di illegittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p. nella parte in cui non si applica al magistrato che, al momento del fatto denunciato e che lo aveva offeso, aveva già dismesso le funzioni giudiziarie. In sostanza, il giudice rimettente aveva ritenuto che le esigenze poste alla base dell'art. 11 c.p.p. dovessero essere estese anche al magistrato-persona offesa rispetto ad un reato commesso subito dopo la sua fuoriuscita dall'ordine giudiziario ma strettamente correlato all'esercizio delle precedenti funzioni. La Corte Costituzionale ha rigettato la questione ritenendo ragionevole la regola che dispone l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di competenza nel caso di persone ormai prive di funzioni giudiziarie **non in ogni caso ma soltanto al momento della commissione del fatto**. Dunque, contrariamente agli assunti della Corte di Assise, ciò che più conta è la sussistenza della qualifica soggettiva al momento del fatto, o successivamente ad esso nel momento in cui pende il procedimento, essendo irrilevanti i suoi mutamenti successivi.

In sostanza, la decisione in esame andava letta ed interpretata alla luce del quesito posto dal giudice del merito, di talché il riferimento alle "*persone prive di funzioni giudiziarie*" non può essere inteso in assoluto bensì con esclusivo riferimento al momento del fatto denunciato: "*che il querelante, al momento del fatto denunciato, aveva già dismesso le funzioni giudiziarie esercitate in precedenza*

nello stesso distretto in cui opera il giudice a quo”, per cui il criterio derogatore di cui all’art. 11 c.p.p., in quel caso, non poteva ritenersi applicabile.

Inoltre, il giudice rimettente aveva ritenuto sussistere un’analogia tra la situazione prospettata e quella del magistrato trasferito ad altra sede in epoca successiva al fatto che lo riguarda, assimilabile, appunto, a quella del soggetto non più operante, al momento del fatto, nel distretto interessato per essere fuoriuscito dall’ordine giudiziario. La Corte Costituzionale, però, si é espressa nei seguenti termini: “... *non sussiste la pretesa analogia tra la fattispecie prospettata dal rimettente ed il caso del magistrato trasferito ad altra sede dopo il fatto; che nel primo caso, infatti, il rapporto di colleganza tra la parte processuale ed il giudice che sarebbe competente a decidere secondo le regole ordinarie manca già nel momento del fatto e, poi, al momento del giudizio; che nella fattispecie in comparazione, invece, la parte ed il giudice esercitano funzioni giudiziarie nel medesimo distretto al momento del fatto e/o nella fase del giudizio, ed inoltre, nel corso del procedimento, conservano la comune appartenenza all’ordine giudiziario; che gli elementi indicati fondano un discrimine non irragionevole, considerata la qualità della relazione intrattenuta tra la parte processuale ed il predetto giudice, e vista la necessità di ridurre al minimo indispensabile, in base a criteri di immediato apprezzamento, l’eccezione ai criteri generali...*”. Il che consente di affermare che da una lettura dell’intera motivazione emerge chiaramente che il riferimento alla comune appartenenza all’ordine giudiziario del magistrato parte nel processo, e di quello giudicante (da cui è stata desunta la conferma della tesi qui avversata), durante il procedimento, ha il solo scopo di sottolineare tutte le differenze tra le due ipotesi in comparazione per evidenziarne l’assoluta incompatibilità, senza che a ciò possa essere attribuito alcun altro valore. Infine, in relazione alla situazione che il Giudice remittente aveva portato all’attenzione della Corte nella questione decisa con la sentenza n. 381/1999, e cioè: “*il rischio derivante dal rapporto di colleganza professionale sarebbe lo stesso sia quando l’esercizio delle funzioni nel distretto è attuale, o lo era al momento del fatto, sia quando il fatto, pur commesso successivamente al trasferimento del magistrato, si riferisca all’attività da lui svolta in quel distretto*”, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., ebbene, tale pericolo è stato ritenuto inesistente in quanto: “*La questione non è fondata neppure sotto il profilo della denunciata lesione del principio di eguaglianza. Le situazioni poste a raffronto, difatti, non sono identiche: diverso è il rapporto inerente all’esercizio attuale delle funzioni nel distretto competente per il giudizio o all’esercizio di esse al momento del fatto, rispetto alle molteplici situazioni che possono verificarsi quando l’esercizio delle funzioni sia cessato e, quindi, vi è un distacco tra tale esercizio e l’ufficio competente per il giudizio*”.

Dunque, lo spostamento di competenza è giustificato soltanto nell'ipotesi di esercizio delle funzioni al momento del fatto, o in un momento successivo, in quanto l'aspetto significativo non è la permanenza della qualifica soggettiva bensì l'esistenza di un rapporto di colleganza, passato o presente, nell'ambito di quell'ufficio giudiziario che, dal momento del fatto in poi, è chiamato a pronunciarsi sul reato che lo riguarda.

Fatte queste considerazioni, occorre sottolineare che il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., al pari di ogni altra regola sulla competenza, indica l'autorità giudiziaria a cui è devoluta la cognizione di ogni singolo procedimento penale riguardante un magistrato a partire dalla fase delle indagini. Pertanto, tale competenza va verificata con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della commissione del reato. In altre parole, lo stretto collegamento esistente tra le regole generali determinative della competenza e l'art. 25, primo comma, Cost., impone di ancorare al reato ciascuno dei criteri normativamente prefissati, e dunque non solo al luogo ma anche al tempo di commissione dello stesso, e comunque a dati obiettivi predeterminati ed automatici, idonei a soddisfare il principio di precostituzione del giudice. Si tratta di un principio fissato chiaramente dalla S.C. (cfr. Cass. sez. 1, n. 411 del 10/12/2008 cc.- dep. 09/01/2009; Rv. 242458 – 01; Cass. sez. 1, n. 46352 del 20/09/2023 cc.- dep. 16/11/2023; Rv. 285514 – 01), che, con riferimento al criterio suppletivo di cui all'art. 9, secondo comma, c.p.p., ha ricordato che neppure la competenza per territorio ancorata al forum domiciliari può dipendere da comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice, dovendo essere riferita al momento della commissione del reato. La citata pronuncia ha richiamato proprio la sentenza emessa dalla Corte Cost. n. 381/1999, della quale si dirà oltre, che ha ricordato come sia *“propria dei criteri di determinazione della competenza”*, una logica *“ancorata ad elementi oggettivi di luogo e di tempo”*.

Nell'ipotesi derogatoria di cui all'art. 11, primo comma, c.p.p., dunque, una volta commesso un reato, va individuata immediatamente la competenza a conoscerne sulla base dei criteri ordinari stabiliti dagli artt. 8 – 10 c.p.p.. Se, però, il reato coinvolge un magistrato, per averlo commesso o per esserne stato vittima (nell'accezione più ampia), è opportuno procedere ad un ulteriore accertamento sul seguente aspetto: se, nel distretto in cui si trova il giudice competente, quel magistrato eserciti le sue funzioni al momento dell'avvio del procedimento o le abbia esercitate in precedenza, vale a dire al momento del fatto. In tal caso la competenza andrà individuata ai sensi dell'art. 11, primo comma, c.p.p., posto che il momento di commissione del fatto è determinante ai fini dell'attribuzione della competenza: *“Una volta individuato, ai sensi dell'art. 41-bis cod. proc. pen., l'ufficio giudiziario competente in un procedimento riguardante magistrati, la cessazione del magistrato dal servizio non*

fa venir meno la Competenza così radicatasi” (Cass. sez. 1, n. 1934 del 19/09/1988 cc.- dep. 24/10/1988; Rv. 179503).

In altra decisione (Cass. sez. 1 n. 40145.2009, Rv. 245050 – 01), riguardante il caso di un giudice onorario cessato dalle proprie funzioni, è stato affermato il principio secondo il quale la competenza di cui all’art. 11 c.p.p. presuppone l’accertamento che il giudice onorario fosse ancora nell’esercizio delle sue funzioni al momento del fatto, senza alcun accenno, nemmeno incidentale, anche alla necessità dell’esercizio delle stesse funzioni al momento dell’insorgenza del procedimento. Allo stesso modo, in altra sentenza emessa dalla stessa sezione (n. 28889/2009), la S.C. ha affermato che: *“Assolutamente irrilevante, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell’art. 11 cpp è dunque la circostanza che all’atto della declaratoria di incompetenza avesse dismesso tali funzioni, giacché: da un lato, la regola di determinazione della competenza è originaria, e ha riguardo perciò all’esercizio dell’azione penale e alla instaurazione del procedimento; dall’altro, come appare palese dal coordinamento logico del comma 1 con il comma 2 dell’art. 11 cpp, è sufficiente a determinare lo spostamento di competenza il fatto che la parte venga ad esercitare le funzioni di magistrato nel medesimo ufficio giudiziario in un qualsiasi momento successivo al fatto per cui si procede”*. In altre pronunce, invece, si fa esclusivo riferimento alla necessaria sussistenza della qualità di magistrato *“all’epoca dei fatti”* (cfr. Cass. sez. V, n. 31721/2004).

L’art. 11, secondo comma, c.p.p., prevede, inoltre, a massima garanzia dell’imparzialità del giudice, l’ipotesi in cui il magistrato, successivamente alla commissione del fatto, sia venuto ad esercitare le sue funzioni nel distretto correttamente individuato ai sensi del primo comma prevedendo un ulteriore spostamento di competenza. Disposizione, questa, che considera il fatto sopravvenuto in quanto il legislatore, nel bilanciamento tra il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e quello della terzietà ed imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), ha ritenuto prevalente il secondo poiché lo svolgimento delle funzioni di magistrato nello stesso distretto di Corte di Appello nel quale vi è il giudice competente, secondo le regole ordinarie, può far apparire quest’ultimo parziale e non sereno. L’ipotesi è stata considerata nella sentenza del Giudice di legittimità (Cass. sez. 1, n. 3481/2000) riguardante un giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Salerno (dal 31.5.1994 al 31.12.1995), indagato per reati commessi tra il 1991 e il 1992, quando, dunque, non era ancora giudice onorario. La Suprema Corte, dirimendo il conflitto insorto tra il G.U.P. del Tribunale di Napoli e il G.U.P. del Tribunale di Salerno, al quale il primo aveva trasmesso gli atti per competenza, ha osservato: *“Nel caso di specie la qualifica di componente privato del Tribunale per i Minorenni di Salerno di R.F. al momento della sua iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini*

(13.10.1995, n.d.r.) *comporta, a norma dell'art. 11 cpp, la competenza del Tribunale di Napoli, ed è irrilevante che successivamente abbia perso la qualifica anzidetta*".

In altre parole, fermo restando il riferimento alla qualità di magistrato esistente al momento del fatto, e di cui al primo comma dell'art. 11 c.p.p., può assumere rilievo **anche** quella esistente al momento di assunzione delle qualifiche procedurali ritenute rilevanti, secondo quanto previsto dal secondo comma della norma in questione, a conferma della ratio posta alla base del dettato normativo: garantire, nella massima misura possibile, l'apparenza di terzietà ed imparzialità dell'ufficio giudiziario chiamato a giudicare i fatti che coinvolgono un collega, che, per particolari rapporti lavorativi intrattenuti con lo stesso, potrebbe sfruttare una "rendita di posizione" all'interno dell'ufficio giudicante.

Pertanto, se è questa la ratio della disposizione di cui all'art. 11 c.p.p., la fuoriuscita dall'ordine giudiziario al momento dell'assunzione formale della qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato è del tutto irrilevante perché il "vizio" che giustifica il criterio derogatore di cui all'art. 11 c.p.p. si è già manifestato.

Questa interpretazione trova ulteriore conferma nell'indiscussa competenza dell'Ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. in relazione alle stragi del 1992 in cui persero la vita indimenticabili Colleghi e gli uomini delle scorte per mano di affiliati ad organizzazioni mafiose. In tali casi, nonostante l'avvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario, coincidente con il decesso, il procedimento penale a danno di ignoti, successivamente instaurato, era stato appannaggio del capoluogo del distretto di Corte d'Appello individuato secondo il disposto di cui all'art. 11 c.p.p..

La motivazione con cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 381/1999, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p., sollevata dal Pretore di Belluno, successivamente richiamata nell'ordinanza n. 163/2013, rappresenta una delle poche pronunce in cui il Giudice delle leggi si è occupato della disciplina della competenza nei processi in cui è parte un magistrato in maniera particolarmente approfondita analizzandone *ratio* e presupposti.

La Corte, in primo luogo, pone l'accento sul fatto che l'art. 11 c.p.p. rappresenta un criterio di competenza che, al pari degli altri, deve essere ancorato a criteri oggettivi e predeterminati di luogo e di tempo che richiedono: "*una ricognizione estrinseca del reato per il quale si procede*". Dunque, l'oggetto dell'indagine, funzionale all'individuazione del criterio di competenza applicabile, consiste in un mero esame della contestazione che significa, in concreto, presa d'atto del fatto contestato, in tutte le sue componenti, anche di luogo e di tempo, e accertamento dei soggetti coinvolti, laddove la

qualità di magistrato di uno di essi assume una particolare rilevanza, senza alcun riferimento al procedimento penale ed al momento dell'assunzione della qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato.

In secondo luogo, la Corte sottolinea la circostanza che il criterio di cui all'art. 11 c.p.p. regola le potenzialità espansive della qualità di magistrato nel procedimento, limitandone la rilevanza alla sussistenza di due presupposti: uno territoriale, relativo alle funzioni esercitate dal magistrato nell'ambito del distretto giudiziario; uno temporale, afferente alla coincidenza di tali funzioni con il servizio prestato al momento del giudizio o al momento del fatto per il quale si procede.

Inoltre, nella motivazione testé citata, si afferma: *“La disposizione denunciata, attribuendo rilievo alle funzioni svolte da uno dei soggetti del processo ed alla relazione che ne deriva con l'ufficio giudicante.....”*, con un chiaro riferimento anche al passato (“svolte”) che lascia intendere che la norma va altresì applicata rispetto ad un evento già verificatosi, vale a dire il fatto commesso; inoltre, essa è considerata in rapporto non con il procedimento ma con l'ufficio giudicante titolare del procedimento, per cui, dovendo trovare attuazione i principi generali in materia di competenza, la relazione tra fatto e ufficio competente va considerata ab origine, tenendo conto, cioè, della situazione di fatto esistente al momento della consumazione del reato.

Rispetto al quadro così delineato, l'ulteriore presupposto richiesto dalla Corte di Assise, vale a dire la permanenza della qualità di magistrato al momento dell'assunzione formale di uno dei ruoli indicati dall'art. 11 c.p.p., appare introdurre un elemento discrezionale talvolta rimesso alla scelta del P.M. e/o dello stesso interessato. Infatti, l'assunzione formale della qualità di indagato presuppone l'esercizio di un potere da parte del P.M., ai sensi dell'art. 335 cpp, che, sino alle modifiche introdotte dalla c.d. *“riforma Cartabia”*, era assolutamente libero e privo di sanzioni, tant'è che: *“Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al Gip sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Fattispecie di ordinanza di misura coercitiva sottoposta a riesame)”* (Cass. S.U., n. 40538 del 24/09/2009 cc.- dep. 20/10/2009; Rv. 244376 – 01; cfr. Cass. sez. 1, n. 411/2008; e Cass. sez. 1, n.5464/1996). Allo stesso modo, la scelta del tempo in cui costituirsi parte civile, ove si ritenga che solo attraverso questo atto sia possibile l'emersione della figura del danneggiato ai fini che qui rilevano, risulterebbe rimessa ad una libera ed incondizionata scelta

dell'interessato. Dunque, la norma si presterebbe a valutazioni soggettive e di opportunità, funzionali anche alla scelta del giudice, incompatibili con l'astrattezza e l'oggettività tipiche dei criteri attributivi di competenza, alimentando, al contempo, deprecabili disfunzioni processuali posto che controversa e d'incerta definizione risulterebbe, ad esempio, il momento d'iscrizione di un magistrato nel registro degli indagati.

È pure vero che il successivo trasferimento, anche a domanda, del magistrato nel distretto determinato ai sensi del primo comma dell'art. 11 c.p.p. comporta, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, una nuova modifica della competenza per una scelta assolutamente soggettiva del magistrato. Però, in tale ultima ipotesi, come già detto, la ratio della norma è assolutamente salvaguardata laddove, invece, il risultato raggiunto sarebbe esattamente l'opposto se solo si attribuisse rilievo anche alla cessazione della funzione di magistrato al momento dell'assunzione di una delle qualità indicate dalla prima parte dell'art. 11 c.p.p.; in tal caso, infatti, si riconoscerebbe al Pubblico Ministero e alla persona offesa, o semplicemente danneggiato dal reato, la possibilità di evitare l'applicazione del criterio derogatore della competenza, potendo scegliere di (far) assumere formalmente una delle suddette qualità solo dopo la cessazione delle funzioni giurisdizionali frustrando così le finalità perseguite dal legislatore.

Infine, non può essere condivisa neppure la tesi secondo la quale l'inserimento del dott. *OMISSIS* nell'ordine giudiziario, dovrebbe ritenersi scarsamente significativo alla stregua del modestissimo numero delle sentenze nelle quali egli era risultato essere componente del collegio, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 11 c.p.p.. Tale considerazione collide, evidentemente, con i principi più volte richiamati dalla Corte Costituzionale secondo i quali l'inserimento di apprezzamenti valutativi, qual'è il numero delle sentenze emesse, non fa altro che introdurre un criterio di valutazione soggettiva estraneo ai principi in materia di determinazione della competenza.

Tale interpretazione trova conferma in più pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, proprio Cass. SS.UU. n. 292/2005, Scabbia (a cui si deve la formulazione di tale presupposto), dopo avere ribadito che la competenza speciale di cui all'art. 11 c.p.p. si applica a quelle figure che presentano aspetti di più costante e assidua continuità nel concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali (giudice di pace, componenti delle sezioni agrarie ecc.), ha specificato che: *“L'esistenza di tale formale e continuativo incarico appare, invero, di per sé sufficiente a radicare istituzionalmente il magistrato onorario nel plesso territoriale di riferimento, e a determinare, quindi, in relazione soprattutto all'esigenza di tutela dell'immagine pubblica della neutralità della giustizia (tenuta, come si è visto, in particolare considerazione dal legislatore del 1988), quella situazione potenzialmente*

idonea a ledere il principio di imparzialità del giudice, che giustifica la competenza derogatoria. Agli stessi effetti, invece, chiaramente non assumono apprezzabile rilevanza il grado più o meno esteso delle attribuzioni e il loro concreto esercizio sulla base di deleghe”. Dunque, la Corte di Cassazione, nel più alto consesso, ribadendo un principio già in precedenza affermato (cfr. Cass. 11.10.1999, n. 5532), ha stabilito che ciò che rileva, ai fini dell’applicabilità ai magistrati onorari della disciplina di cui all’art. 11 c.p.p., è il loro stabile inserimento nell’ordine giudiziario, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza delle attribuzioni svolte e, dunque, del numero degli affari trattati. Tale linea interpretativa si pone in chiara continuità con i già indicati principi affermati dal Giudice delle leggi atteso che l’inserimento di valutazioni in ordine al concreto impegno del magistrato, al numero delle deleghe attribuitegli, e dunque, al quantum del lavoro svolto, inserirebbero nell’individuazione del Giudice competente, apprezzamenti valutativi estranei alla necessaria “oggettività ed astrattezza” che deve accompagnare la concreta determinazione dei criteri attributivi della competenza. L’interpretazione più attenta al formale inserimento del magistrato nell’ordine giudiziario che al quantum del lavoro svolto, trova conferma anche in altra pronuncia (Cass. Sez. I, sent. n. 40145.2009) con la quale i giudici di legittimità hanno attribuito rilievo, ai fini della decisione di un conflitto di competenza, alla data di formale revoca dell’incarico emesso dal CSM nei confronti di un magistrato onorario e non alla cessazione di fatto delle funzioni stesse per assunzione di diverso incarico in altra sede.

Senza dimenticare che il giudizio della Corte d’Assise di Taranto è stato formulato non sulla base di un accertamento autonomo teso a verificare l’esistenza di dato preciso, significativo nel senso suindicato, bensì sulla produzione documentale effettuata dei difensori che ben potrebbero aver esibito solo parte delle decisioni a cui avrebbe partecipato il dott. Cassetta, tant’è che in sede di giudizio di appello ne sono state prodotte delle ulteriori.

Conseguentemente, l’eccezione formulata in relazione alle posizioni dei dott.ri *OMISSIS* deve essere accolta.

Non così quella relativa alla posizione del dott. *OMISSIS*. Questi, infatti, si era costituito parte civile ai sensi dell’art. 9 D. Lvo 267.2000. Tale disposizione, intitolata: “Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale”, recita: “1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore. 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo, 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di

competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione". Pertanto, si tratta di una sorta di azione popolare il cui fine è quello di consentire a ciascun cittadino elettore di agire in giudizio in sostituzione dell'Ente legittimato, nella specie il Comune, il quale rimane, in ogni caso, il solo e unico titolare dell'interesse tutelato dall'azione esercitata e che può sempre subentrare nel processo alla parte civile così costituita. In quest'ultimo caso, l'ente pubblico subentrante non si costituirebbe tardivamente nel processo ma farebbe ingresso nella sua qualità di persona offesa, fino a quel momento sostenuta, in via di supplenza, dall'elettore, il *OMISSIS* nel caso di specie.

Sulla base di questi principi, quindi deve ritenersi che, attraverso l'esercizio della particolare azione civile contemplata dall'art. 9 D. L.vo 267.2000, non sia fatto valere un diritto proprio dell'agente al risarcimento del danno nei confronti degli imputati, bensì che sia stato esercitato un potere di supplenza dell'ente pubblico territoriale rimasto inerte. Cosicché il *OMISSIS* non potrebbe essere considerato né persona offesa né danneggiato dal reato, spettando tale qualifica esclusivamente all'ente pubblico territoriale al quale egli si era sostituito costituendosi parte civile nei confronti del solo *OMISSIS*, all'epoca sindaco del Comune di Taranto, imputato del delitto di cui all'art. 323 e 61 n. 2 c.p., per aver agito per procurare un ingiusto vantaggio a terzi.

Inoltre, la qualificazione giuridica della fattispecie induce a considerare che il reato di che trattasi non ha natura plurioffensiva e l'unica persona offesa dallo stesso è esclusivamente la P.A. (cfr. Cass. sez. 3, n. 18811 del 14/04/2010 cc. - dep. 19/05/2010), di talché, anche sotto tale profilo deve escludersi che sia stato esercitato un diritto facente capo al Russo quale persona offesa o semplice danneggiato dal reato.

Né vale sostenere che il *OMISSIS*, il 29.7.2010, avesse presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza chiedendo l'adozione di provvedimenti urgenti per evitare il progredire dell'attività di inquinamento illecitamente svolta dal ILVA s.p.a. e, una volta che la sua istanza era stata ritrasmessa dal Tribunale di Potenza a quello di Taranto, aveva formulato istanza, ex art. 54 quater c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, con la quale, dopo avere reiterato la questione di competenza ex art. 11 cpp, aveva evidenziato la sua intenzione "*di costituirsi, in quanto persona offesa e danneggiata, parte civile nell'eventuale instaurando procedimento penale a seguito dell'esposto de quo, nonché a fronte del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118, ultimo comma, Costituzione*".

Non avendo ricevuto alcun riscontro, egli aveva inviato analoga istanza, questa volta, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con cui aveva richiesto di indicare l'ufficio del P.M. competente ad esaminare il suo esposto-denuncia.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, aveva, perciò, comunicato al Procuratore Generale presso la Suprema Corte che, a seguito dell'esposto presentato dal *OMISSIS*, era stato aperto il procedimento penale n. 7817.2010 R.G.N.R., a carico di persone da identificare, che sarebbe stato riunito, successivamente, *“a quelli già in corso e attualmente pendenti per la effettuazione dell'incidente probatorio”*, vale a dire quelli da cui è poi scaturito il presente processo. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il 15.2.2011, aveva riconosciuto la competenza del magistrato di Taranto, sulla base della seguente argomentazione: *“...ai fini dell'acquisizione della qualità di parte offesa non basta una generica potenzialità offensiva dei reati per cui si procede nei confronti della generalità degli abitanti, ma occorre che la condotta illecita sia concretamente dannosa nei confronti dello specifico soggetto, che si assume danneggiato dal o dai reati; che, in definitiva, occorre che il criterio oggettivo previsto dall'art. 11 cpp sia concreto e non astratto; che, nella specie, invece l'esponente si limita ad ipotizzare taluni reati attinenti alla salute pubblica, dai quali in astratto potrebbero derivare conseguenze dannose anche per l'esponente in quanto abitante della città, senza che tale ipotetica situazione sia corroborata da elementi di fatto e giuridici che diano concretezza alla sua posizione di asserita parte offesa o danneggiata; che, allo stato, non sussistono, pertanto, i presupposti per attribuire all'esponente la qualità di parte offesa o danneggiata, essendo egli mero denunciante e, quindi, non vi sono le condizioni perché operi l'art. 11 cpp”*.

Pertanto, all'inizio dell'odierno procedimento, l'avv. *OMISSIS* si era limitato a “ipotizzare” una situazione d'inquinamento ambientale esistente a Taranto, senza offrire, però, alcun elemento concreto né a sostegno della sua tesi né idoneo a qualificarlo non già quale semplice esponente i fatti ma quale persona offesa o danneggiata “iure proprio”.

Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, del tutto sfuggite all'attenzione dei Giudici e delle parti in primo grado, la posizione del *OMISSIS* rimane irrilevante rispetto alla sua formale partecipazione al processo ma in altra veste.

I reati oggetto della costituzione di p.c. da parte del magistrato onorario e del componente del Tribunale per le controversie agrarie *OMISSIS* appaiono essere avvinti da uno stretto legame finalistico con quelli di cui ai capi D), E), F), U), V), MM).

Ed invero:

- *“Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato”*. (Cass. S.U., n. 53390 del 26/10/2017 cc. - dep. 24/11/2017; Rv. 271223 – 01);

- *“Ai fini della sussistenza di un'ipotesi di continuazione idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è sufficiente l'astratta configurabilità - sulla base di elementi plausibili - del vincolo della medesimezza del disegno criminoso tra i reati contestati, essendo rimessa alla sentenza ogni valutazione circa l'effettiva esistenza di detto vincolo; conseguentemente, rispetto alla decisione sulla competenza, è irrilevante l'eventuale mancata contestazione della continuazione nei capi d'imputazione enunciati nel decreto che dispone il giudizio”* (Cass. sez. 1, n. 17458 del 30/01/2018 cc. - dep. 18/04/2018; Rv. 273129 – 01);

- *“Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali (nella specie, dichiarazioni testimoniali e sentenze di assoluzione), poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento”* (Cass. sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 ud. - dep. 20/12/2012; Rv. 254100 – 01);

“Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale” (Cass. sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021 ud. - dep. 19/04/2021; Rv. 281067 – 01).

Ribaditi tali principi, occorre rilevare che, nel caso di specie, dal complesso delle contestazioni mosse dal P.M., risulta che gli associati a delinquere di cui al capo A) avessero agito in modo da consentire la prosecuzione dell'attività industriale presso lo stabilimento siderurgico di Taranto nonostante che la stessa risultasse inquinante e pericolosa anche per alcuni dei dirigenti e per i lavoratori, ponendo in essere *“più delitti di cui agli artt. 434, 437, 439 c.p., delitti contro la pubblica amministrazione e*

la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falsi e abuso d'ufficio". Ciò consente di ricomprendere nelle ipotesi di cui all'art. 12, primo comma, lettere b) e c), i delitti di cui ai capi U), V). Invece, i delitti di cui ai capi D), E), F) sono stati contestati, i primi due, a *OMISSIS*, in concorso tra loro, il terzo a *OMISSIS*, in concorso tra loro (*OMISSIS* è anche imputato di alcuni reati con riferimento ai quali il dott. *OMISSIS* e il dott. *OMISSIS* si sono costituiti parti civili). Al *OMISSIS*, tuttavia, in origine, erano stati contestati anche altri delitti per i quali è sopraggiunta sentenza di proscioglimento in primo grado, per cui, sulla scorta della primigenia prospettazione accusatoria, l'unica rilevante ai fini della determinazione della competenza, deve ritenersi che anch'egli avesse agito, con coscienza e volontà, nell'esecuzione di un chiaro disegno criminoso: privilegiare la produzione e il profitto a scapito della tutela dell'ambiente (violazione degli artt. 434 e 439 c.p.) e della tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro (violazione dell'art. 437 c.p.). Ne consegue che tutti i delitti contestati al *OMISSIS* sono da ritenersi connessi ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b), c.p.p., mentre i delitti contestati a *OMISSIS*, sono da ritenersi connessi ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera a), c.p.p..

Per quel che riguarda, infine, il delitto di cui al capo MM), contestato a *OMISSIS*, va detto che egli è stato chiamato a rispondere del seguente fatto: *"MM) per il delitto di cui agli artt. 61, n.2 e 378 c.p. perché, quale Direttore di ARPA Puglia, al fine di assicurare a ***** l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, rendeva dichiarazioni mendaci e reticenti in merito alle indebite pressioni subite ad opera del Presidente ***** ed in particolare dichiarava falsamente di "non aver mai avuto nessuna pressione e nessuna intimidazione" e di "non ricordare assolutamente nulla" con riferimento alla riunione del 15.07.2010 presso l'ufficio di Presidenza della Regione, nel corso della quale veniva fatto attendere fuori dalla porta senza essere ricevuto, sebbene convocato, nonché di essere stato avvicinato dall'***** che gli riferiva di non utilizzare i dati tecnici (relativi alla relazione del 21.06.2010) come "bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano" e comunque di essere stato ammonito dallo stesso su incarico del predetto *****; in Taranto, 11 28.11.2012"*.

Dunque, l'*OMISSIS*, ad avviso della pubblica accusa, esaminato dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, avrebbe aiutato *OMISSIS* ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo dichiarazioni false e reticenti. Tale condotta sarebbe servita ad assicurare al colpevole, cioè al *OMISSIS*, l'impunità.

Tuttavia, sulla base del fatto contestato, l'aggravante di cui all'art. 61, numero due, c.p., più correttamente deve essere inquadrata nell'ipotesi del fine di occultamento del reato e non in quello

dell'impunità posto che tale condotta era stata finalizzata a nascondere le tracce di un reato già commesso per impedirne l'emersione; con la condotta tendente a garantire l'impunità, invece, il nuovo reato non incide sulla ricostruzione o sull'emersione del fatto ma serve solo a far sì che l'autore del primo reato eluda le investigazioni. Quest'ultimo caso non rileva ai fini dell'art. 12, primo comma, lettera c), c.p.p., a seguito alle modifiche della relativa lettera c) apportate della legge n. 63 del 2001 (sul punto Cass. sez. 5, n. 7826 del 11/12/2018 cc. - dep. 20/02/2019; Rv. 275350 – 01).

In quello in esame, in realtà, appare evidente che la condotta ascritta all'*OMISSIS* fosse tesa a negare del tutto l'esistenza del fatto-reato assertivamente commesso dal *OMISSIS* di talché, sulla scorta della mera contestazione, deve ritenersi sussistente un'ipotesi di connessione idonea a determinare lo spostamento di competenza dell'intero procedimento, ex art. 11 c.p.p., dinanzi all'A.G. di Potenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 24 c.p.p., la sentenza di primo grado va annullata per tutti gli imputati e gli atti vanno trasmessi, per competenza, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza (vedi Corte Cost. n. 214/1993 e n. 70/1996) per le determinazioni di sua spettanza posto che, a differenza dell'ipotesi vagliata dalla S.C. nella sentenza della sez. 1 n. 1569/2024, nel presente caso, l'incompetenza ex art. 11 c.p.p. avrebbe dovuto rilevarsi sin dalla fase di celebrazione dell'udienza preliminare.

Inoltre va rilevato che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto di cui all'art. 26 c.p.p..

Infine, l'accoglimento dell'eccezione in parola comporta l'assorbimento di ogni altra questione pur sollevata dalle difese degli imputati.